

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Generale dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro

Il giorno 20 aprile 2007, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si sono riunite la delegazione di parte pubblica, presieduta dal dott. Giancarlo Del Bufalo - Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del personale dirigente e delle aree professionali

LE PARTI CONCORDANO

Le somme di cui ai decreti ministeriali 29/12/2006 e 8/3/2007 destinate all'incentivazione del personale del Ministero per gli anni 2005 e 2006, sono assegnate per ciascuna annualità nella misura dell'87% al personale inquadrato nelle aree professionali e per il restante 13% al personale dirigente. Il 10% delle risorse stanziate per la dirigenza viene ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale.

Il 70% delle risorse disponibili per ciascun anno verrà erogato al personale in servizio negli anni 2005 e 2006 sulla scorta della presenza, secondo i criteri dell'indennità di Amministrazione, e della seguente scala parametrale:

A1/A1S	100
ВІ	110
B2	120
B3/B3S	130
C1/C1S	140

C3/C3S 160

Il restante 30% delle somme verrà ripartito tra il personale in servizio negli anni 2005 e 2006, utilizzando la medesima scala parametrale, sulla base delle presenze effettive, considerando a tale fine anche l'attività sindacale retribuita, e la valutazione dei risultati degli Uffici di appartenenza secondo l'allegata tabella:

Percentuale raggiungimento obiettivi	Quota
0 - 40	0
41-60	0,50
61-80	0,75
81-100	1

Per il personale del Dipartimento per le Politiche Fiscali ai fini dell'erogazione del 30% si farà riferimento, secondo la metodologia SIVAD in uso presso tale Dipartimento, ai seguenti punteggi:

Valutazione	Quota
< 90	0
90 - <97,50	0,50
97,5 - 105	0,75
>105 - 115	0,90
>115 - 120	1

Per gli Uffici più direttamente coinvolti nelle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, come modificato dall'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003, i risultati verranno considerati, in caso di percentuale non ricadente nella fascia massima, nella fascia immediatamente superiore a quella corrispondente ai risultati raggiunti.

Nell'ambito della quota 30%, al personale cui siano state irrogate sanzioni disciplinari per fatti avvenuti negli anni 2005 e 2006 verranno applicate le seguenti penalizzazioni:

Sanzioni	Decurtazioni
Licenziamento	Nulla sarà erogato
	Riduzione del 50%
	delle somme
Sospensione dal	attribuibili nell'anno in
servizio e dallo	cui si sono verificati i
stipendio	fatti che hanno dato
•	luogo all'applicazione
	della sanzione
Multa	Riduzione del 20%
	delle somme
	attribuibili nell'anno in
	cui si sono verificati i
	fatti che hanno dato
	luogo all'applicazione
	della sanzione

Il 70% delle risorse disponibili per ciascun anno destinate al personale dirigente di seconda fascia è ripartito tra i dirigenti titolari di incarichi di funzione negli anni 2005 e 2006 in proporzione al periodo di effettivo svolgimento.

Il restante 30% delle somme verrà corrisposto in relazione alla valutazione conseguita dai dirigenti negli anni di riferimento secondo l'allegata tabella:

Valutazione	Quota
0-40	0
41-60	0,50
61-80	0,75
81-100	1

Per il Dipartimento per le Politiche Fiscali si farà riferimento secondo la metodologia SIVAD in uso presso tale Dipartimento, ai seguenti punteggi:

Valutazione	Quota
< 90	0
90 – <97,50	0,50
97,5 - 105	0,75
>105 - 115	0,90
>115 - 120	1

Sono previste altresì, nell'ambito dell'attribuzione della quota del 30%, le seguenti decurtazioni:

- Nulla viene corrisposto ai dirigenti licenziati;
- 50% delle somme di spettanza in relazione all'anno di riferimento ai dirigenti condannati definitivamente per delitti penali dolosi ovvero per danno erariale in relazione a fatti avvenuti negli anni 2005 o 2006;
- 30% delle somme di spettanza in relazione all'anno di riferimento ai dirigenti che, con i propri atti o comportamenti nel 2005 o nel 2006, hanno cagionato oneri a seguito della condanna definitiva dell'Amministrazione in procedimenti instaurati ex art. 28 legge 300/70;
- Per i dirigenti preposti agli Uffici più direttamente coinvolti nelle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, come modificato dall'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003, verrà attribuita, in caso di valutazione non ricadente nella fascia massima, la fascia immediatamente superiore a quella corrispondente alla valutazione conseguita.

Nell'erogazione delle risorse di cui al presente accordo non si tiene conto delle maggiorazioni previste dalla contrattazione integrativa per i dirigenti cui siano stati affidati incarichi di reggenza di altri Uffici in aggiunta a quello di cui sono titolari.

Per il personale dirigente di I fascia titolare di incarichi di funzione negli anni 2005 c 2006 le risorse verranno ripartite, per ciascun anno, in relazione alle risorse rispettivamente disponibili, tenuto conto degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti anche con riferimento alle attività di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 79/1997, come modificato dall'art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003:

⇒ Quota 120 ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione di struttura ed ai dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura che svolgono direttamente le attività di cui all'art. 3, comma 165, della legge 350/2003; ⇒ Quota 100 agli altri dirigenti di I fascia senza incarichi di direzione di struttura.

La quota destinata ai Capi dei Dipartimenti non potrà superare quella massima attribuita ai dirigenti di I fascia con incarichi di direzione.

L'erogazione alla dirigenza di I fascia, ivi compresi i Capi Dipartimento, avverrà in maniera proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo le stesse modalità previste per i dirigenti di seconda fascia.

Le parti si impegnano a definire, entro il prossimo mese di giugno, i criteri ed i parametri oggettivi da utilizzare per la valutazione dell'apporto individuale del personale. Tali criteri, analogamente a quanto previsto per il personale dirigente, dovranno tener conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti sulla base di parametri oggettivi e della valutazione dei comportamenti tenuti. I trattamenti economici accessori ex art. 3, comma 165, legge 350/2003 spettanti al personale per l'attività svolta a decorrere dal 1° luglio 2007 potranno essere erogati solo dopo la definizione dei criteri di cui sopra.

La delegazione di parte pubblica

La delegazione sindacale